
***PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI ALLA GESTIONE DEL PIANO
SANITARIO 2026 DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE***

PROCEDURA DI GARA CIG B911D884FA

SCHEMA DI CONVENZIONE GENERALE

SCHEMA DI CONVENZIONE GENERALE

GESTIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DEL PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
- RAMO SANITARIO, VITA E INFORTUNI - A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE PER IL 2026.

TRA

l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con sede legale in Piazza Cavour 5 - 20121 Milano - C.F. 97190020152

E

la quale soggetto avente esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i, con sede in codice fiscale (nel seguito, esclusivamente per brevità, anche denominata “Cassa di assistenza”)

Premesso che

- **l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente** (di seguito, per brevità, denominata “**Autorità**” o “**Amministrazione**”) ha disposto di procedere all'indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara- avente CIG B911D884FA - finalizzata alla selezione di un soggetto - avente esclusivamente fine assistenziale, come identificato all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. (nel seguito, esclusivamente per brevità, anche denominato “Cassa di assistenza”) - al fine di affidargli la gestione del proprio piano sanitario per l'anno 2026 inerente le coperture assicurative dei rami “Sanitario”, Vita” e “Infortuni”;
- la procedura di gara, giusta determinazione [decisione di contrarre] del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità n. 75/DAGR/2025 del 18 novembre 2025, è stata condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici ed espletata - nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato “**Codice**”) - nella forma della procedura di gara negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 76 comma 2 lettera a) del Codice, ed aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b) del Codice;
- negli atti di gara è stato espressamente previsto che - in esito all'aggiudicazione della gara - verrà stipulata una specifica Convenzione (nei termini di cui al presente schema) in modalità elettronica (firma digitale) prevedendo prestazioni “a misura”, ovvero senza predeterminazione effettiva quantitativa delle prestazioni, se non in via presuntiva;
- all'esito del procedimento di gara CIG B911D884FA - giusta determinazione dell'Autorità n. ____/DAGR/____ del _____ - è risultato aggiudicatario _____;
- la (Cassa di assistenza) - ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione che disciplina l'esecuzione dei servizi inerenti il complesso delle coperture assicurative dell'Autorità - “Ramo Sanitario”, “Ramo Vita” e “Ramo Infortuni” - ha costituito a favore dell'Autorità un'idonea cauzione definitiva per un importo pari ad Euro _____, emessa da _____, il _____ e valida sino al _____ a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nella presente Convenzione (*EVENTUALE*) ed ha indicato:
 - (i) nella compagnia di assicurazione il soggetto con il quale stipulerà le relative polizze inerenti le coperture assicurative comprese nel “Ramo Sanitario” dell'Autorità;
 - (ii) nella compagnia di assicurazione il soggetto con il quale stipulerà le relative polizze inerenti le coperture assicurative comprese nel “Ramo Vita” dell'Autorità;
 - (iii) nella compagnia di assicurazione il soggetto con il quale stipulerà le relative polizze inerenti le coperture assicurative comprese nel “Ramo Infortuni” dell'Autorità.

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula - in modalità elettronica (firma digitale) mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice - quanto segue.

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione si stabiliscono le seguenti definizioni:

AUTORITÀ: l'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente.

CASSA DI ASSISTENZA: il soggetto con finalità assistenziale in possesso di iscrizione all'Anagrafe dei Fondi integrativi sanitari di cui al decreto del Ministero del lavoro 27 ottobre 2009 e abilitato, a norma di legge, a ricevere i contributi, ai fini dei benefici fiscali e contributivi connessi alla presenza di un ente con finalità esclusivamente assistenziali, aggiudicatario della procedura di gara CIG B911D884FA.

BROKER: la società Verlingue S.p.a. (precedentemente denominata INSER S.p.a.)

CODICE: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i..

CONVENZIONE: la Convenzione che l'Autorità stipulerà con la Cassa di assistenza - secondo lo schema contenuto nel presente documento - al fine di disciplinare l'esecuzione delle rispettive coperture assicurative afferenti all'intero programma assicurativo dell'Autorità: "Ramo Sanitario", "Ramo Vita" e "Ramo Infortuni".

CAPITOLATI: i documenti disciplinanti le condizioni di assicurazione e denominati (i) per il Ramo Sanitario: "Capitolato n. 1 Assistenza Base", "Capitolato n. 2 Assistenza aggiuntiva" e "Capitolato n. 3 Long Term Care-LTC"; (ii) per il Ramo Vita: "Capitolato n. 4 Temporanea caso morte o invalidità permanente"; (iii) per il Ramo Infortuni: "Capitolato n. 5 Infortuni professionali ed extra professionali", tutti descrittivi e disciplinanti le condizioni di assicurazione e le modalità di erogazione delle rispettive coperture assicurative dell'Autorità, che costituiscono - nella loro versione definitiva come risultante dall'offerta qualitativa ed economica presentata dalla Cassa di assistenza in sede di gara CIG B911D884FA - parte integrante e sostanziale alla Convenzione anche se non materialmente allegati alla stessa.

ANNUALITÀ ASSISTENZIALE: Periodo di valenza contrattuale delle complessive coperture assicurative, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo (o altra decorrenza in relazione alla data di attivazione della presente Convenzione).

ASSICURAZIONE/ASSISTENZA: le coperture assicurative riconducibili al Ramo Sanitario, al Ramo Vita ed al Ramo Infortuni, le cui condizioni di assicurazione sono contenute nei Capitolati.

ASSICURATO: qualunque soggetto nel cui interesse viene stipulata la copertura, ovvero tutti coloro rientranti nelle coperture assicurative di cui ai Capitolati, come ivi definiti.

TITOLARE: il Dipendente in servizio presso l'Autorità legato da un rapporto di lavoro subordinato con l'Autorità (sia dipendenti a tempo indeterminato che a tempo determinato), i Componenti del Collegio dell'Autorità, nonché il personale che presta servizio presso l'Autorità in posizione fuori ruolo.

DIPENDENTE IN QUIESCENZA: il soggetto che ha cessato per quiescenza il rapporto di lavoro subordinato con l'Autorità.

ASSISTITO: il Titolare e il Dipendente in quiescenza.

ART. 2 - PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le definizioni di cui in precedenza, le premesse e gli allegati di seguito indicati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati alla medesima:

- (i) Allegato "A" (Offerta qualitativa della Cassa di assistenza);
- (ii) Allegato "B" (Offerta economica della Cassa di assistenza);
- (iii) Allegato "C" (Capitolato n. 1 Ramo Sanitario - Assistenza Base);
- (iv) Allegato "D" (Capitolato n. 2 Ramo Sanitario - Assistenza Aggiuntiva);
- (v) Allegato "E" (Capitolato n. 3 Ramo Sanitario - Long Term Care - LTC);
- (vi) Allegato "F" (Capitolato n. 4 Ramo Vita - Temporanea caso morte o invalidità permanente);
- (vii) Allegato "G" (Capitolato n. 5 Ramo Infortuni - Infortuni professionali ed extra professionali);

2. L'esecuzione di quanto oggetto della presente Convenzione è regolata, in via graduata, dalle clausole della Convenzione e dei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Autorità e la Cassa di assistenza, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali

ART. 3 - OGGETTO

1. Con la presente Convenzione, l'Autorità affida alla Cassa di assistenza, che accetta e ne assume la contraenza, una complessa serie di prestazioni articolate inerenti alla gestione dell'intero programma assicurativo di assistenza sanitaria integrativa con particolare riferimento a quelle afferenti al "Ramo Sanitario", "Ramo Vita" e "Ramo Infortuni", secondo le condizioni riportate nei Capitolati.

2. Le coperture assicurative afferenti al Ramo Sanitario ed al Ramo Infortuni vengono assunte dalla Cassa di assistenza senza soluzione di continuità rispetto alle medesime coperture assicurative stipulate dall'Autorità e vigenti al 31 dicembre 2025.

3. (EVENTUALE) Ai fini della stipula delle conseguenti polizze assicurative dell'intero programma assicurativo in oggetto la Cassa di assistenza, come dichiarato dalla medesima in sede di gara CIG B911D884FA, ha individuato:

- 3.1 nella compagnia di assicurazione il soggetto con il quale stipulerà le relative polizze inerenti le coperture assicurative comprese nel "Ramo Sanitario" dell'Autorità;
- 3.2 nella compagnia di assicurazione il soggetto con il quale stipulerà le relative polizze inerenti le coperture assicurative comprese nel "Ramo Vita" dell'Autorità;
- 3.3 nella compagnia di assicurazione il soggetto con il quale stipulerà le relative polizze inerenti le coperture assicurative comprese nel "Ramo Infortuni" dell'Autorità;

ART. 4 - NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione della presente Convenzione è altresì regolata:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- d) dall'offerta qualitativa e dall'offerta economica presentata dalla Cassa di assistenza in esito alla procedura di gara CIG B911D884FA.

2. Le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, la Cassa di assistenza rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. In caso di discordanza tra i diversi atti facenti parte della documentazione che disciplina la presente Convenzione a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole all'Autorità e/o all'Assicurato.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Autorità pubbliche dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione medesima, l'Autorità da un lato e la Cassa di assistenza dall'altro potranno concordare - per iscritto - le opportune modifiche sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara CIG B911D884FA.

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA¹

1. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione decorreranno dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2026 e verranno a scadenza alle ore 24:00 del 31 dicembre 2026.

L'Autorità ha la possibilità di recedere con le modalità di cui al successivo art. 16.

¹ Tutte le date indicate sono da considerarsi come indicative e potranno essere posticipate in relazione alla data di effettiva stipula e attivazione della presente Convenzione.

Il Recesso ha efficacia su tutti i Rami oggetto della presente Convenzione. Non è quindi ammesso il recesso limitato ad uno o più Rami che non costituiscano l'insieme dei Rami oggetto della presente convenzione.

2. Le coperture assicurative comprese nel Ramo Sanitario dell'Autorità operano, ad ogni effetto, senza soluzione di continuità con le precedenti coperture stipulate dall'Autorità che verranno a scadenza alle ore 24:00 del 31 dicembre 2025.

3. In casi eccezionali, la Convenzione in corso di esecuzione può essere prorogata alla scadenza per un periodo di 180 giorni se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella Convenzione. Il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso anticipato in via provvisoria.

4. La Cassa di assistenza è tenuta, sin d'ora, a garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto della proroga agli stessi patti, prezzi e condizioni della convenzione in scadenza.

ART. 6 - DISPONIBILITÀ DELLA CASSA DI ASSISTENZA CON FINALITÀ ASSISTENZIALE

1. La Cassa di assistenza si intende obbligata per l'intero periodo contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga, al rispetto di tutte le condizioni previste nella presente Convenzione e nei suoi allegati di cui al precedente art. 2, comma 1.

2. La Cassa di assistenza, sulla base della normativa attualmente vigente e di quella che dovesse successivamente intervenire nel corso di tutto il periodo contrattualmente stabilito, compreso l'eventuale periodo di proroga, garantisce:

- (i) il proprio fine esclusivamente assistenziale ed il proprio possesso di iscrizione all'Anagrafe dei Fondi integrativi sanitari di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009, nonché la propria abilitazione a norma di legge, anche ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi dall'Autorità in riferimento alle attività e prestazioni oggetto della presente Convenzione e ad assumere la contraenza del piano sanitario dell'Autorità, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi;
- (ii) la propria rispondenza ai fini ed agli scopi sopra indicati, assumendo ora per allora ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, nonché la sua piena vigenza ed operatività;
- (iii) l'obbligo di possedere, o comunque ad averne la disponibilità, un propria rete di strutture sanitarie convenzionate (incluse strutture pubbliche) presso le quali sia attivo il servizio di assistenza diretta in conformità a quanto indicato nell'offerta qualitativa presentata in sede di gara CIG B911D884FA garantendo che, in ogni caso, in nessun momento detta rete convenzionata può scendere sotto le dimensioni offerte.

3. La Cassa di assistenza, sulla base di specifici accordi scritti con l'Autorità, potrà far rendere disponibile alla fruizione degli Assicurati, alle medesime condizioni, anche altre reti convenzionate, in aggiunta o in integrazione a quella offerta in sede di gara CIG B911D884FA.

4. La Cassa di assistenza è obbligata a tenere a disposizione dell'Autorità e degli Assicurati:

- (i) una centrale operativa, anche funzionale alla gestione del piano sanitario oggetto della gara CIG B911D884FA, raggiungibile nell'intero arco della giornata lavorativa (9.00-19.00), attraverso un numero verde (gratuito) nazionale ed internazionale, che renda minimo il tempo di attesa delle chiamate, per fornire informazioni e consulenza medica telefonica, nonché attiva 24 ore su 24 anche nei giorni non lavorativi e festivi per le prestazioni mediche di emergenza;
- (ii) un apposito servizio web/sito internet - accessibile con apposite e personali password e di facile accessibilità da parte degli Assistiti - sul quale rendere disponibili le condizioni generali di assistenza, l'elenco aggiornato degli operatori convenzionati (strutture e sanitari) e la modulistica necessaria per attivare le richieste di erogazione delle prestazioni sanitarie, anche al fine di permettere l'invio delle suddette richieste di erogazione in modalità on-line e richiedere, attraverso tali canali o tramite casella di posta elettronica dedicata, chiarimenti ed informazioni sullo stato delle pratiche di rimborso al fine di permettere agli Assistiti di visionare la propria situazione assistenziale completa e l'andamento della propria pratica di rimborso, nonché i massimali residui.

5. La Cassa di assistenza prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso ora per allora, che i contributi versati dall'Autorità alla medesima per le coperture assicurative in oggetto - nei termini di cui al successivo art. 13 - avranno a tutti gli effetti valore liberatorio per l'Autorità, mentre i rimborsi effettuati agli Assicurati avranno valore liberatorio per la Cassa di assistenza solo quando saranno stati effettivamente percepiti dai destinatari.

6. La Cassa di assistenza non avrà, per l'Autorità e per gli Assicurati, alcun costo ulteriore rispetto a quanto corrisposto dall'Autorità per la copertura del rischio. Pertanto, non potrà essere avanzata dalla Cassa di assistenza, nei confronti

dell'Autorità, alcuna richiesta di pagamento di ulteriori importi - qualunque sia il titolo sul quale si fondi la relativa pretesa - rispetto ai contributi versati dall'Autorità per la copertura del rischio, nella misura risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara CIG B911D884FA.

7. Il mancato adempimento degli obblighi, e/o il venir meno dei requisiti, di cui al presente articolo, ovvero dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara CIG B911D884FA, determina la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. della presente Convenzione e la responsabilità della Cassa di assistenza per i danni causati all'Autorità dai predetti inadempimenti, fermo restando il diritto della medesima Autorità di escutere la cauzione definitiva e richiedere i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici. La Cassa di assistenza sarà altresì responsabile della rispondenza dei servizi offerti dalla rete ai requisiti dichiarati in sede di gara.

ART. 7 - RAPPORTI CONTRATTUALI E PERSONALE DEDICATO

1. Fermo il ruolo di direzione e coordinamento assunto dal Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti all'espletamento delle attività convenzionalmente previste, saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio *“Direttore dell'esecuzione della presente Convenzione”* individuato nella persona di al quale spetterà, tra l'altro, la vigilanza sull'esecuzione e sulla gestione delle coperture assicurative in oggetto e la verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

2. Il Direttore dell'esecuzione della presente Convenzione potrà a sua volta nominare degli assistenti i cui nominativi saranno comunicati alla Cassa di assistenza mediante apposita comunicazione.

3. La Cassa di assistenza dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento (Responsabile della presente Convenzione per la Cassa di assistenza) al quale l'Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, pena l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, reperibile per ogni evenienza derivante dalla presente Convenzione, individuato nella persona di

ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE E ONERI A CARICO DELLA CASSA DI ASSISTENZA

1. L'esecuzione di quanto oggetto è regolata dalle clausole della presente Convenzione nonché dalle previsioni di cui ai Capitolati, nei quali sono analiticamente indicati le prestazioni garantite e i soggetti assistibili e dovrà essere prestato a favore dei soggetti come specificatamente individuati in ogni capitolato *“Assistenza Base”*, *“Assistenza aggiuntiva”* *“Long Term Care-LTC”*, *“Temporanea caso morte o invalidità permanente”* e *“Infortuni professionali ed extra professionali”*, anche nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dall'Autorità.

2. La Cassa di assistenza si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione e nei suoi allegati, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Cassa di assistenza con la sottoscrizione della Convenzione.

3. La Cassa di assistenza si impegna, su richiesta dell'Autorità, ad apportare alle modalità di erogazione del servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l'Autorità stessa rispetto ai contributi stabiliti nella presente Convenzione. In generale dovrà essere assicurata non solo la più alta qualità del servizio, ma anche la massima collaborazione con le strutture dell'Autorità (*Direzione Affari Generali e Risorse*) per l'individuazione delle soluzioni operative più adeguate alle esigenze. Pertanto, la Cassa di assistenza dovrà anche assicurare il supporto, la consulenza e l'assistenza lungo lo svolgimento del servizio per gli aspetti concernenti l'individuazione delle esigenze dell'Autorità riguardo agli obiettivi indicati.

4. La Cassa di assistenza si obbliga a consentire all'Autorità, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

5. Sono a carico della Cassa di assistenza, intendendosi remunerati con i contributi di cui al successivo articolo 13, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto della presente Convenzione, impegnandosi altresì ad impiegare, a loro cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nella presente Convenzione, nei suoi allegati e negli atti della procedura di gara CIG B911D884FA.

6. La Cassa di assistenza prende atto ed accetta che tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potranno sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto della presente Convenzione da parte dell'Autorità ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

7. La Cassa di assistenza si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Autorità e gli Assicurati da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

8. La Cassa di assistenza si obbliga ad assumere la contraenza del programma sanitario ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all'art. 51 del D.P.R. 917/1986 e s.m.i., accettando i contributi versati dall'Autorità.

9. La Cassa di assistenza garantisce di aver destinato e di destinare per l'intera durata della presente Convenzione come previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della Salute 31 marzo 2008, nel testo modificato dal decreto del Ministro del Lavoro 27 ottobre 2009 - alle prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti, nonché alle prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, da essa erogate, una quota non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro del Lavoro 27 ottobre 2009.

ART. 9 - OBBLIGHI DELLA CASSA DI ASSISTENZA

1. Alla Cassa di assistenza è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ovvero per qualunque altra finalità non lecita.

2. La Cassa di assistenza, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata della presente Convenzione, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola la Cassa di assistenza anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

3. La Cassa di assistenza è altresì tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni sociali obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

4. Il personale impiegato dalla Cassa di assistenza dipenderà solo ed esclusivamente dalla medesima, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Autorità, la quale si limiterà a fornire al Responsabile della presente Convenzione per la Cassa di assistenza direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

5. Resta inteso che la Cassa di assistenza è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Autorità da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. In considerazione del completo esonero dell'Autorità da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità per il preteso riconoscimento di asseriti danni, la Cassa di assistenza, svolgendo a proprie spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi.

6. Inoltre la Cassa di assistenza è tenuta:

- (i) a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro;
- (ii) ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione della medesima Convenzione;

- (iii) alla presentazione delle garanzie di cui al successivo art. 14;
- (iv) a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- (v) a prestare i propri servizi con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Autorità;
- (vi) a comunicare tempestivamente all'Autorità eventuali variazioni nel proprio assetto gestionale (quali ad es. le modifiche degli amministratori nonché le fusioni o trasformazioni che comportino variazioni di tipo gestionale) nonché produrre in tali casi le pertinenti dichiarazioni sostitutive che verranno richieste dall'Autorità;
- (vii) a comunicare obbligatoriamente il report sinistri a cadenza trimestrale con consegna "entro il decimo giorno del mese successivo".

7. L'Autorità procederà, periodicamente, alla verifica dell'ottemperanza della Cassa di assistenza agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi. Qualora non risulti in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale, l'Autorità potrà sospendere ogni pagamento nei confronti della Cassa di assistenza, assegnando all'interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. L'eventuale mancato tempestivo adempimento all'obbligo della regolarizzazione si intende causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. In tale caso l'Autorità si riserva la facoltà di dichiarare l'intenzione di avvalersi della clausola che precede, senza che ciò comporti la possibilità per la Cassa di assistenza di vantare diritti o pretese di sorta ad eccezione di quanto effettivamente dovuto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dall'Autorità per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Autorità stessa.

8. I dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, della Cassa di Assistenza, potranno effettuare, qualora ne ricorrano le condizioni, eventuali segnalazioni di cui all'art. 54-bis, del d.lgs 165/2001. A tal fine la Cassa di assistenza dà adeguata informazione ai propri dipendenti/collaboratori circa le modalità di effettuazione delle suddette segnalazioni e dell'apposito link comunicato dall'Autorità a seguito della avvenuta aggiudicazione.

ART. 10 - ONERI DELL'AUTORITÀ

1. L'Autorità provvede:

- (i) all'informativa, nei confronti degli Assistiti, in ordine alla presente Convenzione ed ai Capitolati ed alle loro eventuali modifiche e/o integrazioni;
- (ii) a fornire alla Cassa di assistenza i dati relativi agli aderenti alle assistenze secondo modalità e procedure congiuntamente definite tra le parti. I familiari degli Assistiti verranno segnalati dai medesimi Assistiti restando esonerata l'Autorità da qualsiasi responsabilità in merito a dichiarazioni degli stessi che potrebbero risultare false o errate e, qualora venissero accertate omissioni o dichiarazioni non veritiere, tale fattispecie rende inattivabile il ricorso alle prestazioni della Cassa di assistenza e comporterà l'esclusione da ogni diritto al rimborso degli eventuali contributi assistenziali nel frattempo versati;
- (iii) agli aggiornamenti mensili relativi agli ingressi in assistenza (con versamento del contributo previsto) ed alle uscite (revoche) delle assistenze, ivi compreso quelle relative al Dipendente in quiescenza;
- (iv) agli aggiornamenti mensili relativi alle variazioni anagrafiche (quali a titolo esemplificativo: cambio di indirizzo, variazioni coordinate bancarie, ecc.);
- (v) a versare, nel rispetto delle tempistiche indicate nella presente Convenzione, alla Cassa di assistenza tutti i contributi previsti per le prestazioni in oggetto;
- (vi) agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali, nonché alla raccolta del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dei soggetti interessati, sulla base dell'informativa e della modulistica predisposta dalla Cassa di assistenza, ed alla loro successiva comunicazione, fermo restando in capo alla Cassa di assistenza la titolarità del trattamento dei dati.

ART. 11 - REPORTISTICA

1. Al termine di ogni trimestre, entro i 10 giorni solari successivi, la Cassa di assistenza si impegna - nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali - a fornire all'Autorità l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del programma sanitario oggetto della presente Convenzione. Tale elenco dovrà essere fornito in formato *excel* tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura) e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- (i) il numero del sinistro attribuito dalla Cassa di assistenza;
- (ii) la data di accadimento dell'evento;
- (iii) la data della denuncia;
- (iv) la tipologia dell'evento;
- (v) la tipologia di garanzia distinta per prestazioni ottenute come da specifiche contenute nei Capitolati;
- (vi) la tipologia di rimborso (se rimborso diretto o indiretto);
- (vii) l'indicazione di età e sesso dell'Assicurato;
- (viii) l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a euro _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva pari a euro _____.

2. La Cassa di assistenza si impegna, altresì, a fornire:

- (i) con cadenza trimestrale: l'elenco completo dei sinistri respinti, corredato da relativa motivazione e data di chiusura;
- (ii) con cadenza annuale: il rapporto tra il valore dei sinistri pagati e/o riservati e i premi/contributi versati al netto delle eventuali imposte governative riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata (c.d.SP).
- (iii) con cadenza annuale la statistica di cui al punto 1 analitica per ciascuna categoria di assicurati/assistiti come previste al successivo art. 13

3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, la Cassa di assistenza si impegna a fornire all'Autorità ogni ulteriore informazione o dato che verranno richiesti secondo tempistiche e modalità concordate preventivamente.

4. L'inadempimento delle obbligazione stabilite nel presente articolo, o il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 1, comporta l'applicazione, nei confronti della Cassa di assistenza, per ogni singolo episodio, delle penali di cui al successivo art. 12.

ART. 12 - RILIEVI, PENALI E AZIONI CORRETTIVE

1. I rilievi sono contestazioni d'inadempienza e/o avvertimenti formulati per iscritto da parte dell'Autorità, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati e consistono in comunicazioni formali alla Cassa di assistenza che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici del servizio e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto nel seguito determinato.

2. La formalizzazione di rilievi comporta per la Cassa di assistenza l'obbligo, con oneri ad esclusivo proprio carico, di attivarsi immediatamente per l'immediata risoluzione della problematica oggetto del rilievo tenendo, comunque, indenne l'Autorità da qualsiasi danno o disservizio eventualmente causato dalla Cassa di assistenza, nonché mettendo in atto ogni adeguata azione correttiva al fine di evitare il ripetersi dell'azione contestata nel corso del periodo contrattuale, da sottoporre all'Autorità per visione e approvazione.

3. In caso di inadempimenti da parte della Cassa di assistenza, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Autorità e/o agli Assicurati, saranno applicate le penali di seguito indicate:

- (i) per il mancato rispetto dei termini di rimborso previsti nei Capitolati, la Cassa di assistenza dovrà corrispondere all'Autorità per ogni giorno lavorativo di ritardo un importo pari al 3% (trepercento) delle prestazioni da rimborsare, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L'eventuale ritardo dovuto alla non completezza della documentazione presentata dall'Autorità e/o dall'Assicurato ai fini del rimborso, non darà luogo ad applicazione di penali;
- (ii) per il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 del precedente art. 11, la Cassa di assistenza dovrà corrispondere all'Autorità un importo pari a 10,00 (dieci/00) euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

4. L'Autorità si riserva, altresì, di:

- (i) per il mancato, e/o non conforme, espletamento da parte della Cassa di assistenza delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, e relativi allegati, applicare una penale variabile - a seconda della gravità dell'inadempimento riscontrato - da 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) a 1,5‰ (unovirgolacinquepermille) del valore netto contrattuale come stabilito al comma 2 del successivo art. 13. Restando comunque salva la facoltà per l'Autorità, in funzione dell'inadempienza riscontrata, di recedere dalla Convenzione e di valutare eventuali azioni di rivalsa nei confronti della Cassa di assistenza in presenza di ulteriori danni;
- (ii) applicare le penali qualora siano stati formalmente comunicati n. 2 rilievi, come definiti in precedenza. Successivamente al secondo rilievo, con conseguente applicazione della prima penale, le successive penali verranno comminate ad ogni singolo rilievo ulteriormente formalizzato;
- (iii) applicare le penali anche senza la formalizzazione preventiva dei rilievi, in ragione della gravità dell'inadempienza riscontrata e delle sue conseguenze sulle attività dell'Autorità;
- (iv) richiedere il maggior danno sulla base del disposto di cui all'articolo 1382 del cod. civ.;
- (v) prevedere la risoluzione della presente Convenzione nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

5. L'Autorità, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali ovvero al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, compensare il credito con quanto dovuto alla Cassa di assistenza a qualsiasi titolo compreso, quindi, i corrispettivi maturati a fronte delle prestazioni eseguite.

6. Qualora l'importo complessivo delle penali comminate superi il 10% del corrispettivo globale della presente Convenzione, l'Autorità si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere la Convenzione con le modalità in essa previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

7. Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Autorità provvederà, in forma scritta (anche con trasmissione a mezzo pec e e-mail) a contestare alla Cassa di assistenza le inadempienze riscontrate; la Cassa di assistenza dovrà, in ogni caso, far pervenire (nelle medesime predette forme) all'Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 (giorni) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell'Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

8. La Cassa di assistenza non potrà avvalersi del richiamo a cause di forza maggiore, e/o altra causa indipendente dalla volontà propria, al fine di evitare l'applicazione delle penali, né le altre conseguenze previste dalla presente Convenzione per le inadempienze contrattuali, laddove non abbia provveduto a denunciare dette circostanze all'Autorità nei termini di cui al successivo art. 20.

ART. 13 - CONDIZIONI ECONOMICHE, IMPORTO COMPLESSIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO, REVISIONE

1. I corrispettivi dovuti dall'Autorità per le coperture assicurative in oggetto, come derivanti dall'offerta economica presentata dalla Cassa di assistenza in sede di gara CIG B911D884FA sono così distinti:

(i) Ramo Sanitario, copertura assicurativa "Assistenza Base"

- a) euro _____ (lettere _____/00) quale corrispettivo annuo per singolo Titolare da versare da parte dell'Autorità entro 30 giorni dalla ricezione del carico contabile/nota di debito trasmesso dalla Cassa di assistenza all'Autorità.

Nel contributo di cui alla presente lettera a) deve intendersi compresa la copertura assicurativa per il Titolare e per i soggetti automaticamente inclusi in copertura (senza pagamento di ulteriori quote) come identificati all'art. 2, punto (i) e (ii), del Capitolato n. 1 Assistenza base;

- b) euro _____ (lettere _____/00) quale corrispettivo annuo per singolo Dipendente in quiescenza, da versare da parte del Dipendente in quiescenza entro 30 giorni dalla ricezione del carico contabile/nota di debito trasmesso dalla Cassa di assistenza direttamente al Dipendente in quiescenza.

Nel contributo di cui alla presente lettera b) deve intendersi compresa la copertura assicurativa per il Dipendente in quiescenza e per i soggetti automaticamente inclusi in copertura (senza pagamento di ulteriori quote) come identificati all'art. 2, punto (i) e (ii), del Capitolato n. 1 Assistenza base;

- c) euro _____ (lettere _____/00) quale corrispettivo annuo pro-capite per l'inserimento in assistenza di ogni familiare facoltativamente assistibile come identificati all'art. 2, punti da (iii) a (vi) del Capitolato n. 1 Assistenza base.

Per i familiari dei Titolari dell'Autorità il corrispettivo verrà versato da parte dell'Autorità entro 30 giorni dalla ricezione del carico contabile/nota di debito trasmesso dalla Cassa di assistenza all'Autorità, fatta salva la successiva trattenuta sugli emolumenti retributivi del Titolare stesso da parte dell'Autorità.

Per i familiari dei Dipendenti in quiescenza il corrispettivo verrà versato da parte del Dipendente in quiescenza entro 30 giorni dalla ricezione del carico contabile/nota di debito trasmesso dalla Cassa di assistenza direttamente al Dipendente in quiescenza.

- d) euro _____ (lettere _____/00) quale corrispettivo annuo pro-capite per l'inserimento in assistenza di ogni familiare facoltativamente assistibile *[altri parenti ed affini entro il 3° grado, NON anagraficamente conviventi con l'Assistito e non fiscalmente a carico del medesimo]* come indentificati all'art. 2, punto (vii) del Capitolato n. 1 Assistenza base.

Per i familiari dei Titolari dell'Autorità il corrispettivo verrà versato da parte dell'Autorità entro 30 giorni dalla ricezione del carico contabile/nota di debito trasmesso dalla Cassa di assistenza all'Autorità, fatta salva la successiva trattenuta sugli emolumenti retributivi del Titolare stesso da parte dell'Autorità.

Per i familiari dei Dipendenti in quiescenza il corrispettivo verrà versato da parte del Dipendente in quiescenza entro 30 giorni dalla ricezione del carico contabile/nota di debito trasmesso dalla Cassa di assistenza direttamente al Dipendente in quiescenza.

(ii) *Ramo Sanitario, copertura assicurativa "Assistenza Aggiuntiva"*

- a) euro _____ (lettere _____/00) corrispettivo annuo pro-capite per l'inserimento in assistenza aggiuntiva di ogni Assicurato già inserito nell'Assistenza base.

Per i familiari dei Titolari dell'Autorità il corrispettivo verrà versato da parte dell'Autorità entro 30 giorni dalla ricezione del carico contabile/nota di debito trasmesso dalla Cassa di assistenza all'Autorità, fatta salva la successiva trattenuta sugli emolumenti retributivi del Titolare stesso da parte dell'Autorità.

Per i familiari dei Dipendenti in quiescenza il corrispettivo verrà versato da parte del Dipendente in quiescenza entro 30 giorni dalla ricezione del carico contabile/nota di debito trasmesso dalla Cassa di assistenza direttamente al Dipendente in quiescenza.

(iii) *Ramo Sanitario, copertura assicurativa "Long Term Care-LTC"*

- a) euro _____ (lettere _____/00) quale complessivo corrispettivo annuo per l'attivazione della copertura assicurativa "LTC" a fronte di una rendita annuale pro-capite da assicurare pari a 18.000,00 euro.

Nel contributo di cui alla presente lettera a) deve intendersi compreso ogni onere derivante dall'attivazione della copertura assicurativa in forma di rendita vitalizia anticipata e rivalutabile in caso di sopravvenuta non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (nei termini di cui al Capitolato n. 3 "LTC") a favore di tutti i Titolari, presenti e futuri, dell'Autorità.

Il contributo deve essere versato da parte dell'Autorità entro 30 giorni dalla ricezione del carico contabile/nota di debito trasmesso dalla Cassa di assistenza all'Autorità.

Per i Titolari che dovessero accedere alla copertura assicurativa in corso d'anno il premio è determinato a tale data in proporzione dell'effettiva durata della copertura.

(iii) *Ramo Vita, copertura assicurativa "Temporanea caso morte o invalidità permanente"*

- a) euro _____ (lettere _____/00) quale complessivo corrispettivo annuo per l'attivazione della copertura assicurativa "Temporanea caso morte o invalidità permanente" a fronte di un capitale base da assicurare per ogni singola posizione aperta pari a 100.000,00 euro.

Nel contributo di cui alla presente lettera a) deve intendersi compreso ogni onere derivante dall'attivazione della copertura assicurativa collettiva temporanea di gruppo per il caso di morte o di invalidità totale e permanente a capitale costante e premio unico (nei termini di cui al Capitolato n. 4 "Temporanea caso morte o invalidità permanente") a favore di tutti i Titolari, presenti e futuri, dell'Autorità.

Il contributo deve essere versato da parte dell'Autorità entro 30 giorni dalla ricezione del carico contabile/nota di debito trasmesso dalla Cassa di assistenza all'Autorità.

Per i Titolari che dovessero accedere alla copertura assicurativa in corso d'anno il premio è determinato a tale data in proporzione dell'effettiva durata della copertura.

È prevista - nei termini di cui all'art. 4 del Capitolato n. 4 "Temporanea caso morte o invalidità permanente" - la facoltà per il singolo Titolare, con oneri a proprio carico, di aumentare il capitale assicurato nella misura di una o due volte il capitale base pari a 100.000,00 euro (fino ad un capitale assicurato massimo di 300.000,00 euro) anche tramite la emissione di una polizza individuale a contraenza del Titolare.

In tale ipotesi il valore del contributo a carico del Titolare - dato dalla differenza tra il costo singolarmente previsto per il capitale base (100.000,00 euro) e quello dovuto per il capitale da assicurare effettivamente richiesto dal Titolare - verrà singolarmente determinato tra le parti successivamente alla raccolta di adesioni facoltative da parte dei Titolari medesimi che saranno successivamente comunicate alla Cassa di assistenza da parte dell'Autorità.

Il contributo a carico del Titolare deve essere versato da parte del Titolare medesimo entro 30 giorni dalla ricezione del carico contabile/nota di debito trasmesso dalla Cassa di assistenza direttamente al Titolare medesimo.

(iii) Ramo Infortuni, copertura assicurativa "Infortuni professionali ed extraprofessionali"

- a) euro _____ (lettere _____/00) quale complessivo corrispettivo annuo per l'attivazione della copertura assicurativa "Infortuni professionali ed extraprofessionali" a fronte di capitali pro-capite come definiti nel Capitolato n. 5 "Infortuni professionali ed extraprofessionali".

Nel contributo di cui alla presente lettera a) deve intendersi compreso ogni onere derivante dall'attivazione della copertura assicurativa (nei termini di cui al Capitolato n. 5 "Infortuni professionali ed extraprofessionali") a favore di tutti i Titolari, presenti e futuri, dell'Autorità.

Il contributo deve essere versato da parte dell'Autorità entro 30 giorni dalla ricezione del carico contabile/nota di debito trasmesso dalla Cassa di assistenza all'Autorità.

Per i Titolari che dovessero accedere alla copertura assicurativa in corso d'anno il premio è determinato a tale data in proporzione dell'effettiva durata della copertura.

2. Il valore stimato per le attività rese in Convenzione nel periodo contrattuale di 12 mesi - calcolato secondo la metodologia di cui agli atti di gara CIG B911D884FA sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara - risulta pari ad euro _____ (_____/___). Il predetto importo complessivo potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in considerazione sia degli effettivi Titolari e Dipendenti in quiescenza che dei familiari non fiscalmente a carico che effettivamente aderiranno al piano sanitario nel corso della vigenza contrattuale.

3. I predetti corrispettivi coprono la clausola broker di cui al successivo art. 22, nonché ogni onere relativo alla prestazione dei servizi connessi e si intendono omnicomprendivi di tutti i costi (comprese le quote associative alla Cassa di assistenza) o le spese, anche impreviste, derivanti dalla gestione del servizio che comunque dovranno ritenersi a carico della Cassa di assistenza. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Cassa di assistenza dall'esecuzione della Convenzione, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1, punto (i), lettere da a) a d) (*Assistenza base*) e punto (ii), lettera a) (*Assistenza aggiuntiva*), resta inteso che:

- (i) verrà corrisposto l'intero contributo se l'inclusione avviene nel primo semestre dell'anno assistenziale;
- (ii) verrà corrisposto il 60,00% (sessantapercento) dell'intero contributo se l'inclusione avviene nel secondo semestre dell'anno assistenziale;

5. La Cassa di assistenza ad ogni scadenza annuale provvede alla emissione ed alla trasmissione all'Autorità di due distinte appendici per ogni Ramo: 1) una appendice di pagamento del premio/contributo per l'annualità in entrata con la distinta degli assistiti (con esclusione della copertura Infortuni il cui parametro sono le retribuzioni). 2) una appendice di regolazione relativa alla annualità conclusasi corredata dalla distinta degli assistiti entrati in garanzia con la relativa data di ingresso ed il premio individuale e quello totale dovuto (limitatamente al Ramo infortuni con l'indicazione del parametro delle retribuzioni preventivate e consuntive).

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 e s.m.i., la Cassa di assistenza deve indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte dell'Autorità. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Autorità procederà all'immediata risoluzione della presente Convenzione.

7. In tal senso è fatto obbligo alla Cassa di assistenza, prima della stipula della presente Convenzione, di inviare un'apposita comunicazione contenente l'indicazione del conto corrente bancario o postale dedicato e dei nominativi delle proprie persone autorizzate ad operare sul medesimo conto, impegnandosi, sotto la propria esclusiva

responsabilità, a rendere tempestivamente noto all'Autorità, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Cassa di assistenza non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. L'Autorità provvederà al pagamento alla Cassa di assistenza dei corrispettivi dovuti mediante accredito per conto del creditore, sul conto indicato dalla Cassa di assistenza e intestato alla medesima. Ogni pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dalla ricezione del documento contabile subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. Il documento contabile emesso dalla Cassa di assistenza non sarà mandato in pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l'Autorità comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile.

9. Se l'Autorità non paga i contributi o le rate dei contributi successive, l'assistenza resta sospesa dalle ore 24.00 decorrenti dal trentunesimo giorno successivo a quello del ricevimento dell'atto contabile e riprende efficacia dalle ore 00.00 del giorno successivo al pagamento, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile.

10. Rimane inteso che l'Autorità, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, procederà:

- (i) ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Cassa di assistenza, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti della Cassa di assistenza; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Autorità, non produrrà alcun interesse;
- (ii) alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto n. 40 del 18 gennaio 2008.

11. A partire dalla seconda annualità contrattuale, l'Autorità procederà ad aggiornare, in aumento o in diminuzione, i premi offerti dalla Cassa di assistenza in sede di gara e riportati al presente articolo, con le modalità di cui all'art. 3, paragrafo 3.3. del Disciplinare di gara.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. La Cassa di assistenza terrà indenne l'Autorità e gli Assicurati di qualsiasi danno possa loro derivare in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esse riferibili.

2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della presente Convenzione, la Cassa di assistenza ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad euro _____ (_____/_____) nei termini di cui all'art. 24 del Disciplinare di gara CIG B911D884FA.

3. La garanzia, resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

4. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore dell'Autorità, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, su semplice richiesta scritta dell'Autorità. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione.

5. La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze. L'Autorità in ogni caso potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti della Cassa di assistenza e derivanti dalla Convenzione, ivi comprese le eventuali penali; pertanto, la garanzia definitiva dovrà contenere un'apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.

La Cassa di assistenza è obbligata, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, a reintegrare la cauzione definitiva qualora l'Amministrazione, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali o altri crediti dalla cauzione.

In caso di risoluzione della Convenzione per inadempienze della Cassa di assistenza, l'Autorità tratterà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

8. La Cassa di assistenza è, comunque, impegnata sin d'ora alla stipula di una appendice di proroga della polizza qualora l'Autorità intenda avvalersi dell'opzione di prosecuzione annuale e all'eventuale proroga del servizio.

ART. 15 - SUBAPPALTO²

1. Viene ammesso il subappalto secondo i termini previsti dall'art. 119 del Codice e dall'art. 8 del Disciplinare di gara, purché la Cassa di assistenza ne abbia dato evidenza in sede di gara mediante l'apposita dichiarazione. Qualora la Cassa di assistenza faccia richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Autorità procederà a richiedere tutta l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 119 del Codice.

L'Autorità procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 119 c. 11, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati alla Cassa di assistenza che dovrà trasmettere all'Autorità, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Qualora in corso di esecuzione della Convenzione l'Amministrazione - in esito alle proprie verifiche - constati la sussistenza delle condizioni ostative di cui agli articoli 94 e 95 del Codice in capo al subappaltatore ne darà comunicazione immediata alla Cassa di assistenza, la quale è obbligata alla sostituzione del subappaltatore pena la risoluzione del contratto.

ART. 16 - RECESSO

1. L'Autorità - ai sensi dell'art. 123 del Codice - ha diritto a recedere unilateralmente dalla Convenzione, in qualsiasi momento e con preavviso di almeno venti giorni solari da comunicarsi alla Cassa di assistenza a mezzo posta elettronica certificata.

2. Dalla data di efficacia del recesso, la Cassa di assistenza dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Autorità.

3. In caso di recesso l'Autorità procederà al solo pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella presente Convenzione, nonché il decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattualmente stabilito per i 12 mesi di validità della presente Convenzione e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

4. La Cassa di assistenza rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ART. 17 - RISOLUZIONE

1. Fatti salvi tutti i casi di risoluzione espressamente indicati nella presente Convenzione e suoi Allegati, nonché quelli espressamente stabiliti dal Codice ed in particolare dall'art. 122, la Convenzione è, altresì, risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti da parte dell'Autorità, qualora avvenga una delle altre situazioni di seguito elencate:

- (i) nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- (ii) impiego di personale non regolarmente assunto (nelle forme previste dalla vigente normativa in materia) e/o impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora la Cassa di assistenza, e/o degli eventuali subappaltatori, non provveda all'immediata regolarizzazione;
- (iii) violazione dell'obbligo della Cassa di assistenza di informare immediatamente i soggetti di cui al precedente art. 9, comma 1, di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso della presente Convenzione con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- (iv) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, e/o qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dalla Cassa di assistenza, e/o degli eventuali subappaltatori, in sede di gara risultasse non veritiera in fase di verifica durante l'esecuzione della presente Convenzione;
- (v) arbitrario abbandono o sospensione di tutto o parte del servizio oggetto della presente Convenzione da parte della Cassa di assistenza, e/o degli eventuali subappaltatori, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore;
- (vi) subappalto dei servizi non espressamente e preventivamente autorizzato dall'Autorità;

² Solo se dichiarato dalla Cassa di assistenza in sede di gara CIG B911D884FA.

- (vii) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso in cui l'Autorità provveda all'escussione anche parziale della stessa;
 - (viii) revoca delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio;
 - (ix) in caso di azione giudiziaria esercitata da terzi contro l'Autorità, per cause determinate da responsabilità della Cassa di assistenza, e/o degli eventuali subappaltatori.
2. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula della presente Convenzione e relativi allegati, salve diverse previsioni contenute nella presente Convenzione, l'Autorità provvederà a diffidare la Cassa di assistenza ad adempiere nel termine di quindici giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., scaduto il quale la Convenzione si intende risolta.
3. La risoluzione della presente Convenzione viene dichiarata con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato alla Cassa di assistenza mediante apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data della risoluzione stessa.
4. La risoluzione dà diritto all'Autorità di rivalersi su eventuali crediti e, ove questi non siano sufficienti, sul deposito cauzionale definitivo.
5. In ogni caso di risoluzione della presente Convenzione o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili alla Cassa di assistenza e conseguente risoluzione del rapporto, l'Autorità si riserva la facoltà di ricorrere a terzi, salvo il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri. Nelle more dell'espletamento dell'ordinaria procedura di gara finalizzata alla selezione del nuovo contraente, al fine di limitare gli effetti negativi dei ritardi determinati dalla intervenuta risoluzione della Convenzione in corso di efficacia, l'affidamento dell'esecuzione delle relative prestazioni potrà avvenire in favore del concorrente collocato al secondo posto della originaria graduatoria finale di aggiudicazione, ovvero in favore di altro soggetto selezionato mediante apposita ulteriore procedura di gara.
6. Qualora l'affidamento a terzi procuri all'Autorità un maggiore onere economico rispetto a quello derivante dalla presente Convenzione, procederà a rendere noto alla Cassa di assistenza l'importo del danno loro addebitato in conseguenza dei maggiori oneri sostenuti rispetto al compenso pattuito nella presente Convenzione risolto.
7. L'esecuzione in danno non esime la Cassa di assistenza dalle responsabilità civili e penali in cui l'Autorità possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

ART. 18 - SUBENTRO

1. La Convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.
2. Il subentro di un nuovo operatore economico in sostituzione della Cassa di assistenza è ammesso - pena la risoluzione della presente Convenzione - esclusivamente secondo termini e modalità di cui all'art 120, comma 1, lettera d), del Codice.
3. In particolare alla Cassa di assistenza può succedere - per cause di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza - un altro operatore economico purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali alla Convenzione e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa inerente all'affidamento di contratti pubblici.
4. Il soggetto subentrante deve, comunque, soddisfare (e dimostrare) sia i requisiti che i criteri di selezione previsti per la procedura di gara CIG B911D884FA.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme stabilite nel Codice.

ART. 19 - CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai fini dell'opponibilità all'Autorità delle cessioni di crediti derivanti dalla Convenzione, queste devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Autorità. E' fatto, altresì, divieto alla Cassa di assistenza di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Autorità qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
3. In ogni caso l'Autorità può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con il medesimo stipulato. Si applicano alle cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
4. In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, la presente Convenzione si intende risolta di diritto.

ART. 20 - CASI DI FORZA MAGGIORE

1. La Cassa di assistenza dovrà immediatamente notificare all'Autorità, col più celere mezzo di comunicazione, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento della presente Convenzione, ponendo in essere, comunque, ogni azione atta a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.
2. Si considerano cause di forza maggiore gli eventi imprevedibili ed eccezionali che la Cassa di assistenza non sia riuscita ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla diligenza richiesta a un soggetto professionale di pari livello.
3. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque imputabili alla sfera di azione e di controllo della Cassa di assistenza, perché sotto la sua sfera d'azione e/o controllo (ad es. sciopero dei propri dipendenti).
4. I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere imputati a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese della Cassa di assistenza, i quali sono altresì obbligati a risarcire all'Autorità gli eventuali danni conseguenti.

ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
 - (i) Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Piazza Cavour n. 5 - 20121 Milano, indirizzo posta elettronica certificata: protocollo@pec.arera.it
 - (ii) (Cassa di assistenza) _____, _____, indirizzo posta elettronica certificata: _____

Pertanto, ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC.

2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione della PEC.
3. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

ART. 22 - CLAUSOLA BROKER

1. L'Autorità dichiara di aver usufruito, per la procedura di selezione della Cassa di assistenza, dei servizi di consulenza del Broker come in precedenza definito, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., il cui contratto verrà a scadenza il 15 dicembre 2025.
2. La Cassa di assistenza riconosce che la provvigione del broker (**attuale e futuro**) è a proprio carico. La provvigione a favore dell'attuale Broker è nella misura **dell'1,0006668%** del contributo imponibile.

ART. 23 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della Cassa di assistenza:
 - (i) tutti gli oneri relativi alla stipula della Convenzione, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario;
 - (ii) l'imposta di bollo dovuta secondo quanto disposto all'allegato I.4 del Codice.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della Convenzione, la Cassa di assistenza si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente, ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Nel caso in cui la Cassa di assistenza violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste e

potrà risolvere la Convenzione ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al precedente art. 14, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Cassa di assistenza e si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 25 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'esecuzione del servizio de quo è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente appalto.

In particolare, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti degli organi sociali della Cassa di assistenza, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano l'applicazione di misure di prevenzione, di divieti, di sospensioni o di decadenze, di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del servizio, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dalla convenzione.

La Cassa di assistenza si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi, successivamente alla stipulazione del contratto, nei riguardi del proprio rappresentante legale, nonché dei componenti dei suoi organi sociali;
- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nella composizione degli organi sociali;
- ogni variazione della composizione societaria.

La Cassa di assistenza prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione della convenzione, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati, ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, la convenzione stipulata si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Autorità a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

ART. 26 - FORO DI COMPETENZA

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Autorità e la Cassa di assistenza, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza della Convenzione o, comunque, a questa connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha residenza l'Assicurato.